



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE**

composta dai magistrati

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| dott. Michele Cataldi       | presidente       |
| dott.ssa Giovanna Schipani  | consigliere rel. |
| dott.ssa Matilde Carpinella | consigliere      |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3523/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 5.2.2026 e vertente

**TRA**

[REDACTED]

rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Luconi, giusta procura in calce all'atto di appello

**APPELLANTE**

**E**

[REDACTED]

rappresentato e difeso dall'avv.to [REDACTED] giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello

**APPELLATO**

**NONCHÉ**

[REDACTED]

**APPELLATO CONTUMACE**



Il [REDACTED] in liquidazione (di seguito il Fallimento) ha convenuto in giudizio [REDACTED] (di seguito [REDACTED]) e [REDACTED] per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) dichiarare inesistente, non opponibile e inefficace nei confronti della [REDACTED] in liquidazione e del suo Fallimento, ovvero nullo, il pegno in favore di [REDACTED] di cui all'atto del 23.4.2002 a firma del dott. [REDACTED], unitamente, ove occorra, all'atto di costituzione di pegno dell'ottobre 1997, nella parte in cui prevedeva la costituzione di un pegno "omnibus";
- 2) conseguentemente, condannare la [REDACTED] al pagamento della somma di € 3.615.198,29 fatta propria dall'istituto di credito a seguito dell'escussione dei titoli costituiti in pegno in forza del suddetto atto, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria dalla data di scadenza;
- 3) gradatamente, qualificato come pegno regolare l'atto del 23.4.2002, condannare la [REDACTED] alla restituzione della suddetta somma;
- 4) gradatamente, ove dovesse mai ritenersi che l'atto del 23.4.2002 esista, sia efficace e opponibile nei confronti della Curatela attrice e, comunque, valido, condannare [REDACTED] a risarcire il Fallimento dei danni da questo subiti per effetto della sottoscrizione dell'atto datato 23.4.2002, nella misura di € 3.615.198,29;
- 5) condannare i convenuti al pagamento delle spese.

A fondamento delle proprie domande, il Fallimento ha dedotto che:

- [REDACTED] in bonis, con atto del 20.10.1997, costituiva in pegno il certificato nominativo n. 5889 rappresentativo di 18.600.000 obbligazioni del valore nominale ciascuna di lire 100.000 emesse da [REDACTED] ([REDACTED]), su cui gravava altro pegno in favore di [REDACTED], a garanzia dell'apertura di credito da parte della Banca sul conto corrente n. 1443780 presso Ag. 1 Roma, nonché a garanzia di ogni altro credito già in essere o che dovesse sorgere (art. 9);
- la costituzione di pegno, in quanto effettuata in violazione dell'art. 24 dello statuto sociale, che attribuiva in maniera esclusiva e non delegabile al consiglio di amministrazione le prestazioni di garanzie reali di importo superiore a 50 milioni di lire, veniva ratificata a mezzo di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1997;
- a seguito del trasferimento del prestito obbligazionario [REDACTED] in quote paritetiche a [REDACTED] e [REDACTED], il titolo [REDACTED] veniva automaticamente sostituito dal titolo [REDACTED]



534810 COMIT OF09 e dal titolo 3110220 UNICREDITO 091ZC del valore nominale di € 4.803.049,16 ciascuno;

- la Banca, nei cui confronti l'esposizione creditoria era aumentata, "avrebbe contattato" [redacted], all'epoca presidente della [redacted] e residente in [redacted], e, presso un albergo in Roma, avrebbe sottoposto alla firma di quest'ultimo un documento predisposto dalla Banca e redatto in lingua italiana;
- successivamente, nel corso della procedura di concordato preventivo alla quale [redacted] era stata ammessa, la Banca, con nota del 10.3.2009, rappresentava l'esistenza di un documento datato 23.4.2002 con cui si sarebbe dato atto della sostituzione del titolo 534811 FONSA OF091 con due titoli (534810 COMIT OF09 e 3110220 Unicredito 091ZC) del valore nominale di € 4.803.049,16 ciascuno, i quali, con lo stesso atto, sarebbero stati costituiti in pegno a favore della Banca a garanzia dell'importo massimo di € 10.024.569,65 a fronte delle aperture di credito sui c/c 14437.80, 13713.07, 13714.00;
- a seguito della dichiarazione di fallimento, la Curatela, con raccomandata a/r del 4.11.2009, contestava l'inefficacia e l'inopponibilità al Fallimento del pegno costituito con atto del 23.4.2002, richiedendo altresì la liberazione dalla garanzia pignorizia costituita sui titoli "Comit" e "Unicredito" sino alla concorrenza del valore nominale di € 3.615.198,29, pari alla differenza tra € 10.024.569,65 ed € 2.582.284,50 (costituente il limite della garanzia pignorizia costituita in favore della Banca con l'atto del 1997), dedotto l'ulteriore importo di € 3.408.615,13 relativo al pegno costituito in favore di Sviluppo Italia, e l'accreditamento alla scadenza del 17.12.2009 del controvalore incassato, oltre interessi;
- la Banca provvedeva comunque ad escutere alla scadenza il pegno sui titoli Comit e Unicredito;
- la costituzione della garanzia con atto del 23.4.2002, a firma illeggibile, "sembrerebbe inesistente", poiché, diversamente, la Banca non avrebbe chiesto la consegna di tale atto dopo la data di apparente sottoscrizione;
- il Fallimento, oltre a contestare la conformità della copia all'originale, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., dichiarava di non conoscere l'atto del 23.4.2002 e la firma;
- comunque, l'atto di estensione del pegno era inefficace e inopponibile nei confronti della società e del Fallimento, in quanto la firma ivi riportata sarebbe stata apposta da [redacted] in proprio e non nella qualità di [redacted] e, in ogni caso, la sottoscrizione era avvenuta in violazione dell'art. 24 dello statuto sociale;



- inoltre, la clausola dell'atto di pegno del 1997 che prevedeva che il pegno sarebbe stato costituito a garanzia, oltre che dell'apertura di credito sul c/c n. 1443780, anche di ogni altro credito era affetta da nullità per violazione dell'art. 2787, comma 3, c.c., e degli artt. 1346 e 1418 c.c.

\*\*\*

Si è costituita la Banca, contestando la fondatezza delle domande e rilevando ed eccependo:

- la piena validità, efficacia e opponibilità al Fallimento della lettera-contratto del 23.4.2002, non trattandosi della costituzione di un nuovo pegno, bensì di una pattuizione integrativa del precedente contratto di pegno del 20.10.1997, resa necessaria dal fatto che erano venuti a scadenza i titoli e dovevano essere sostituiti con altri non ancora scaduti;
- l'inammissibilità del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. operato dal Curatore, in quanto egli, essendo "terzo", non poteva disconoscere la sottoscrizione apposta da Alfredo Riviere;
- l'infondatezza dei rilievi sulla mancata spendita del nome della società, posto che nella lettera-contratto [REDACTED] era indicata come mittente, in essa si richiamava parzialmente integrandolo, il contratto di pegno del 1997 sottoscritto da [REDACTED] e riferibile solo a questa; inoltre, [REDACTED], con le due comunicazioni del 28.6.2002 e 27.10.2004, aveva ratificato la sottoscrizione della lettera modificativa del 2002, comunque già ratificata con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1997;
- l'irrelevanza delle asserite limitazioni dei poteri di firma, in quanto la Banca non poteva conoscere i limiti statuari e, comunque, la prova che l'attore deve fornire, ai sensi dell'art. 2384 c.c., non deve riguardare la mera conoscenza dei limiti statuari, bensì l'esistenza di un accordo fraudolento che coinvolga il terzo, cioè la Banca;
- la validità della clausola c.d. "omnibus" contenuta nel contratto di pegno del 1997 e, di conseguenza, la legittimità dell'escussione del pegno e dell'incameramento del ricavato in forza dell'atto costitutivo di pegno del 1997.

In via istruttoria, la Banca ha dichiarato di volersi avvalere della lettera modificativa di pegno e ha, quindi, proposto istanza di verificaione.

\*\*\*

Si è costituito, altresì, [REDACTED] deducendo che non rammentava di aver mai firmato un documento a nome della società con cui la Banca sarebbe stata autorizzata ad eseguire variazioni in relazione ai titoli costituiti in pegno con la lettera del 20.1.1997 e che non riconosceva la firma, che pertanto disconosceva a ogni effetto di legge, anche in



considerazione del fatto che una simile decisione era riservata, dallo statuto, al consiglio di amministrazione.

\*\*\*

Con sentenza n. 9008/2023, R.G. 26581/2012, pubblicata in data 6.6.2023, il Tribunale di Roma, preliminarmente, ha dichiarato inammissibili alcune delle domande proposte per la prima volta da parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ritenendo che le stesse costituissero una vera e propria mutatio libelli ("vere e proprie nuove richieste, del tutto autonome rispetto a quelle di cui all'atto di citazione, aventi diverso oggetto e petitum ed anche diversa causa petendi"), osservando come le stesse fossero "affette anche da un ulteriore profilo di inammissibilità, ovvero quello del difetto di legittimazione da parte del Curatore del Fallimento, per omessa autorizzazione del Giudice Delegato ex art. 25 L. Fall."

Ha, poi, rigettato la domanda di nullità ex art. 2787 c.c. dell'atto di costituzione di pegno del 20.10.1997, affermando che:

"... l'eventuale violazione dell'art. 2787 comma 3, c.c., rende inopponibile la prelazione ai terzi creditori e non implica, invece la nullità tout court o l'inefficacia della costituzione della garanzia tra le parti, che avviene mediante la consegna dei beni sottoposti a pegno (*ex multis*, Cass. sez. 3, n. 1526 del 26/01/2010).

In ogni caso, non determinerebbe la inefficacia dell'intera garanzia, ma solo della parte relativa ai crediti indeterminati [...] Tale principio non è altro che l'applicazione specifica della regola generale di cui all'art. 1419 c.c.: nel caso di specie, si rileva come i debiti a garanzia dei quali era stato costituito il pegno erano chiaramente individuati, con riferimento ad alcuni specifici rapporti di apertura di credito intrattenuti dalla [REDACTED] con la [REDACTED] identificati numericamente, sicché la clausola di cui all'art. 9 delle condizioni generali di contratto, secondo cui «i titoli depositati sono altresì costituiti in pegno a garanzia di ogni altro credito già in essere o che dovesse sorgere a favore dell'Azienda di Credito verso il cliente», potrebbe addirittura ritenersi come non apposta, trattandosi di clausola standard, contenuta nella parte prestampata del contratto e superata dalla pattuizione individuale specifica aggiunta a mano; in ogni caso, si dovrebbe dichiarare la nullità di questa sola clausola e non dell'intera pattuizione, essendo di assoluta evidenza l'interesse delle parti a concludere comunque l'accordo anche senza tale condizione (della banca, per cui è utile costituire una garanzia, anche se di portata meno ampia; del cliente, perché senza la prestazione della garanzia reale, non avrebbe potuto accedere al credito concesso e l'assetto contrattuale derivante dalla nullità parziale era per essa più favorevole). Pertanto, essendo pacifico e documentale che la Banca convenuta ha escusso tale garanzia a soddisfazione delle sole posizioni debitorie derivanti dai rapporti specificamente individuati, nessuna conseguenza in termini di illegittimità di tale escussione può essere ravvisata".

In via meramente incidentale, ha altresì disatteso l'eccezione di violazione degli artt. 53 e 54 L.Fall. in relazione al pegno del 1997, "atteso che dalla documentazione in atti risulta che l'escussione dei titoli e la relativa compensazione siano avvenute nell'agosto del 2009 (doc. 32, pag. 11 della nota di deposito 8.06.2021 di parte attrice), e, quindi, prima della dichiarazione di fallimento (la sentenza del Tribunale di Taranto



è del 7.10.2009), essendo pacifico che le norme invocate non siano applicabili anche all'impresa in concordato preventivo (art. 169 L. Fall.).”.

Ha, invece, accolto la domanda relativa all'atto di estensione del pegno, dichiarando inefficace, nei confronti del Fallimento, l'atto del 23.4.2002, recante la firma apocrifa di [REDACTED] e, per l'effetto, ha condannato la Banca al pagamento, in favore del Fallimento, della somma di € 3.615.198,29, oltre interessi legali dal 17.12.2009 (data di scadenza dei titoli costituiti in garanzia), al saldo effettivo, così motivando:

«Sul punto ci si deve rifare alle risultanze della CTU grafica, svolta dalla dr.ssa [REDACTED].

Quest'ultima ha, in primo luogo, evidenziato la notevole carenza di scritture comparative disponibili e, quindi, il quadro di estrema incertezza emerso dall'istruttoria e, comunque, in base allo scarso materiale esaminato, ha così concluso: «- ribadita la difficoltà nel reperimento di firme in comparazione di provenienza certa del signor Alfredo Riviere,

- palesata più volte alle parti ed al Giudice l'inadeguatezza del materiale in comparazione in mio possesso (un'unica sottoscrizione apposta sulla procura alle liti presentata, in copia, dall'Avv.to [REDACTED] e datata 2018),
- eseguiti i rilievi sul documento in verifica V1 e confrontata la firma in verifica V1 esclusivamente con una firma C1 in copia,
- dato atto delle incongruenze tra il tracciato evoluto e fluido di V1 rispetto ad un tracciato incerto, cauto ed impacciato di C1,
- sono giunta alla conclusione che probabilmente la firma V1, apposta sul documento Lettera Modificativa n 1 Deposito a garanzia n 9° 5434 del 23/04/2002, non è stata apposta dallo stesso [REDACTED] ed è pertanto falsa» (pag. 32 della relazione dep. il 15.11.2021).

Le conclusioni della C.T.U. sono pienamente condivisibili, sia quanto alle premesse – oggettive ed inconfutabili – sia quanto agli esiti delle indagini, basate su una accurata e completa indagine degli atti di causa e prive di vizi logici e tecnici.

La carenza di materiale probatorio che non ha consentito un raffronto più completo ed approfondito non può che tradursi in una conseguente insufficienza probatoria in ordine alla istanza di verifica, dal momento che è assolutamente pacifico come, in caso di disconoscimento di scrittura privata, grava su chi ne chiede la verifica e vuole avvalersene l'onere di provarne l'autenticità.

Pertanto, in primo luogo gli esiti della consulenza grafica, come visto, depongono nel senso della apocrifia della sottoscrizione disconosciuta, sicché, anche tenendo conto della non piena attendibilità di un'indagine eseguita con un campione comparativo così ridotto, nel dubbio, non potrebbe certo concludersi nel senso di affermare la genuinità della firma, quanto, piuttosto, nel rilevare l'assenza di prova, e, dunque, in base alla distribuzione dell'onere, dichiarare non provata l'istanza di verifica proposta dalla [REDACTED]

Assolutamente non condivisibili sono poi le argomentazioni difensive della convenuta [REDACTED] sul fatto che gli esiti di tale incertezza dovrebbero gravare sulla parte attrice o anche sull'altro convenuto, tenendo conto, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., anche dell'atteggiamento di quest'ultimo, che non si è sottoposto al saggio grafico.

Innanzitutto, la condotta processuale non può mai costituire una prova piena in sé e per sé, potendo al più assurgere al rango di mera presunzione o argomento di prova, da considerare unitamente ad altri elementi che



depongono nel medesimo senso, mentre, nel caso di specie, gli elementi acquisiti sono esattamente di segno opposto.

In secondo luogo, nella specie, ai fini della valutazione della condotta processuale delle parti ex art. 116 c.p.c., non può sottrarsi anche l'atteggiamento assunto dalla stessa difesa della convenuta-istante in verificaione, la quale, nonostante la esplicita richiesta da parte della CTU, dr.ssa [REDACTED] si è strenuamente opposta all'utilizzo di alcune scritture comparative, costituite da verbali dei consigli di amministrazione recanti la sottoscrizione del sig. [REDACTED], alcuni dei quali coevi al documento in verificaione e che avrebbero potuto avere, pertanto, una rilevanza probatoria ed una utilità comparativa ben maggiore del saggio grafico, effettuato a distanza di quasi dieci anni dalla apposizione della firma.

Sebbene tale opposizione sia formalmente legittima, trattandosi di scritture private non autenticate, tuttavia si rileva come i verbali in questione sono stati redatti e sottoscritti alla presenza di altre parti (gli altri componenti del CdA, uno dei quali firmava anche in veste di segretario) e, pertanto, avevano un certo grado di attendibilità, tale da far apparire non del tutto giustificabile e comprensibile la rigidità mostrata dalla convenuta nell'eccepire l'inutilizzabilità ai fini comparativi. Atteggiamento che, dunque, ai fini delle valutazioni ex art. 116 c.p.c., è quanto meno equivalente al rifiuto manifestato dal sig. [REDACTED] a rendere il saggio grafico.

Conclusivamente, deve ritenersi che la sottoscrizione dell'atto di estensione del pegno del 23.04.2002 non sia attribuibile al sig. [REDACTED] e, conseguentemente, non è riferibile alla società [REDACTED] spa in liquidazione, della quale all'epoca aveva la rappresentanza (restando assorbita qualunque ulteriore questione subordinata sulla carenza di poteri del rappresentante e sulla opponibilità di tale eventuale carenza alla banca; così come, ovviamente, l'eccezione di violazione degli artt. 53 e 54 L. Fall.).

Dunque, l'estensione del pegno non è stata validamente costituita nei confronti della [REDACTED] spa e la successiva escussione dei titoli è inefficace nei suoi confronti, dando luogo all'obbligo, per la banca convenuta, di restituire il controvalore dei titoli venduti in garanzia.

A proposito della quantificazione della somma dovuta, si deve evidenziare come mai in alcun atto difensivo, né verbale di udienza, la difesa [REDACTED] abbia contestato la cifra indicata dal fallimento in citazione e nei successivi atti (€ 3.615.198,29), per cui la contestazione di "arbitrarietà" della determinazione di questa somma, mossa per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, è assolutamente tardiva ed inammissibile, dovendosi ritenere ormai cristallizzata la non contestazione del *quantum* della pretesa attrice, che risulta comunque supportata dalla documentazione in atti, anche proveniente dalla stessa banca.

Su tale somma spettano gli interessi, al tasso legale di volta in volta vigente, dalla data dell'illegittima escussione (17.12.2009), al saldo effettivo».

Ha quindi dichiarato assorbite tutte le domande subordinate o alternative, proposte anche nei confronti di [REDACTED].

Ha compensato per un terzo le spese di lite tra la Banca e il Fallimento e le ha poste, per i restanti due terzi, a carico della Banca; ha posto le spese di c.t.u. a carico della Banca; ha compensato le spese nei confronti del convenuto [REDACTED] considerato che nei suoi confronti non era stata svolta alcuna domanda diretta da parte della convenuta e atteso l'assorbimento



di tutte le domande subordinate proposte dal Fallimento, "non potendosi ravvisare alcuna soccombenza".

\*\*\*

Ha proposto appello la Banca, articolando due motivi e chiedendo alla Corte di riformare la sentenza e di rigettare le domande formulate dal Fallimento.

\*\*\*

Si è costituito, in data 14.10.2023, il Fallimento appellato chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:

«Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, disatteso il contrario, così gradatamente provvedere:

1-in via principale:

1.1 - rigettare l'appello avverso e per la riforma della sentenza n. 9008/06.06.2023 del Tribunale di Roma, perché, prima che infondato, inammissibile anche a mente dell'art. 348 bis c.p.c. e disporre in conformità agli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.;

1.2-confermare la sentenza gravata;

1.3-condannare la banca appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del

2-In via subordinata, nel caso denegato di accoglimento dell'appello e di riforma della sentenza gravata si ripropongono a cotesta Ecc.ma Corte le domande e le richieste assorbite dal primo Giudice e qui di seguito riportate:

2.1-dichiarare inesistente e inopponibile al fallimento l'atto integrativo di pegno in data 23.04.2002 , la cui sottoscrizione al nome [REDACTED] è risultata falsa ( cfr. c.t.u. espletata) , e, per l'effetto, condannare la [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in restituzione in favore del fallimento [REDACTED] spa della somma (indebitamente fatta propria in forza del predetto atto inesistente-inopponibile datato 23.04.2002) di €. 3.615.198,29 ( € 9.606.098,32 valore nominale dei titoli costituiti in pegno scaduti – € 3.408.615,53 a Sviluppo Italia – € 2.582.284,50 escussione pegno 20.10.1997 = 3.615.198,29) , ovvero di quell'altra somma ritenuta di giustizia, oltre, comunque, interessi e maggior danno da svalutazione monetaria Istat dal 26.08.2009 , data escussione , al soddisfo;

2.2-qualificato come pegno regolare l'atto in data 23.4.2002 (se esistente, valido e opponibile al fallimento) e ritenuti applicabili gli artt. 53 e 54 L.F., condannare [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore della [REDACTED] spa della somma di € 3.615.198,29 , ovvero di quell'altra ritenuta di giustizia, fatta propria dall'Istituto di credito convenuto a seguito della escussione dei titoli costituiti in pegno con l'atto sopra richiamato, oltre interessi e maggiore danno da svalutazione monetaria Istat dalla data di scadenza del 17.12.2009 ( data questa successiva a quella del 7.10.2009 della sentenza dichiarativa di fallimento della [REDACTED] spa ) al soddisfo;

2.3-nel caso in cui dovesse mai riconoscersi che l'atto del 23.4.2002 esista, sia efficace e opponibile nei confronti della Curatela attrice e, comunque, legittimo e valido, condannare il sig. [REDACTED] a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale , a risarcire al Fallimento i danni da questo subiti per effetto della sottoscrizione dell'atto datato 23.4.2002 nella misura di € 3.615.198,29 ( pari alla somma escussa e



compensata da [REDACTED] spa in forza della detta scrittura integrativa in data 23.04.2002 ) o di quell'altra somma ritenuta dovuta anche mediante valutazione equitativa, con interessi e rivalutazione monetaria Istat dalla data di scadenza del 17.12.2009 dei titoli escussi al soddisfo;

2.4-condannare i convenuti, in solido tra loro, o chi di ragione, al pagamento delle spese (anche di c.t.u. ) e competenze del doppio grado di giudizio, oltre a rimborso forfettario spese generali e rivalsa di C.A. e IVA come per legge.

2.5-In via istruttoria il sottoscritto difensore ripropone le richieste formulate con le note in data 29.04.22 ( per l'udienza a trattazione scritta del 12.05.2022) e con la seconda memoria autorizzata ex art. 183 c.VI n.2 c.p.c., anche ribadite nel primo giudizio in sede di precisazione delle conclusioni, qui riportate:

[...]

3-In via ancora più subordinata disporre che nel caso di condanna del Fallimento [REDACTED] spa a restituire la somma di € 4.171.024,36 versata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., detta somma sia maggiorata degli interessi al tasso netto maturato sulla somma depositata dal [REDACTED] (art. 113 u.c. L.F.) presso la B.C.C. San Marzano di San Giuseppe- Filiale di Taranto».

\*\*\*

Il Fallimento ha depositato prova della notifica della comparsa, in data 17.10.2023, al difensore di [REDACTED]

\*\*\*

All'udienza del 16.11.2023 la Corte ha dichiarato la contumacia dell'appellato [REDACTED] e, riservando al merito la decisione sui mezzi istruttori, ha rinviato la causa al 18.9.2025 per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

\*\*\*

Con decreto del 10/14.7.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 5.2.2026 con termine fino a trenta giorni prima per note (depositate da entrambe le parti costituite).

\*\*\*

I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.

Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.

\*\*\*

Con il primo motivo, l'appellante denuncia «1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. PER AVERE IL TRIBUNALE ERRONEAMENTE ADERITO ALLE RISULTANZE DELLA CTU GRAFOLOGICA E CONCLUSO PER LA APOCRIFIA DELLE FIRME APPOSTE SULL'ATTO INTEGRATIVO DI PEGNO DEL 23/4/2002» e censura la sentenza nella parte in cui si sarebbe basata esclusivamente sulle risultanze della c.t.u. grafologica senza considerare il complessivo quadro probatorio.



Deduce che la consulenza tecnica sull'autografia di un documento o di una firma non è un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione ed è insuscettibile di giungere a conclusioni obiettivamente e assolutamente certe. Il giudice ha, quindi, il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento probatorio obiettivamente conferente, potendo anche decidere di non fare ricorso alla consulenza grafologica tutte le volte in cui la verifica dell'autenticità della sottoscrizione possa essere effettuata sulla base di altri elementi probatori acquisiti agli atti. In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui venga disposto l'esame grafologico a cura di un tecnico esperto, le risultanze devono essere comunque valutate nell'ambito del complessivo quadro probatorio secondo un principio di "coerenza logica", in quanto il giudice deve tenere conto della limitata consistenza probatoria della consulenza grafica.

Lamenta che invece, nel caso di specie, il giudice di primo grado ha aderito pedissequamente ai risultati peritali e, sulla base di essi, ha escluso che la sottoscrizione dell'atto integrativo di pegno del 23.4.2002 fosse attribuibile ad **[REDACTED]**, concludendo per l'inefficacia e l'inopponibilità dell'atto nei confronti del Fallimento.

L'errore del Tribunale, in sostanza, consisterebbe nell'aver attribuito valore decisivo alle conclusioni del C.T.U., nonostante questi avesse espresso un giudizio di mera "probabilità", senza considerare, tra l'altro, che **[REDACTED]**, con le comunicazioni del 28.6.2002 e del 27.10.2004 inviate alla Banca, aveva confermato e fatto propria la sottoscrizione della lettera modificativa di pegno del 2002 e l'estensione del pegno sui nuovi titoli ivi menzionati (per le ragioni illustrate nell'atto di appello, che qui deve intendersi trascritto).

\*\*\*

Con il secondo motivo, (rubricato «2. VIOLAZIONE DELL'ART. 116, COMMA 2° C.P.C. IN RELAZIONE AL RIFIUTO DEL SIG. **[REDACTED]** DI RENDERE IL SAGGIO GRAFICO – RICONOSCIMENTO DELLA SCRITTURA PRIVATA EX ART. 219, COMMA 2°, C.P.C.»), l'appellante si duole del fatto che il primo giudice, non avrebbe considerato, quale argomento di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. della genuinità delle firme, la condotta processuale di **[REDACTED]** e, in particolare, il rifiuto di quest'ultimo di sottoporsi al saggio grafico, espressamente richiesto dal C.T.U. con istanza del 12.5.2021.

Evidenzia che il predetto, nella comparsa di costituzione, ha dapprima sostenuto di non ricordare di aver firmato il documento, deducendo contestualmente di essere privo dei poteri rappresentativi in forza dell'art. 24 dello statuto, per poi asserire, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., che la firma sarebbe stata carpita con l'inganno.



Dopo aver premesso che il medesimo non ha svolto deduzioni specifiche sulle ragioni del disconoscimento e non si è presentato all'incontro presso lo studio del C.T.U. per rendere il saggio grafico ai sensi dell'art. 219 c.p.c., sostiene che avrebbe, quindi, errato il Tribunale a ritenere che il rifiuto a rendere il saggio grafico fosse "equivalente", ai fini delle valutazioni di cui all'art. 116 c.p.c., all'opposizione manifestata dalla Banca all'utilizzo dei verbali del consiglio di amministrazione della [REDACTED] A. quali scritture di comparazione, opposizione legittima in quanto non si trattava di atti pubblici, né le firme ivi apposte erano state autenticate da un pubblico ufficiale o riconosciute espressamente come proprie da [REDACTED] [REDACTED].

Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto attribuire rilevanza probatoria determinante alla mancata presentazione per il rilascio del saggio grafico, che valeva come riconoscimento della scrittura ai sensi dell'art. 219, comma 2, c.p.c.

\*\*\*

Preliminarmente, alla luce delle difese della Banca, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di appello, sollevata dal Fallimento sulla scorta del fatto che l'appellante non si sarebbe confrontato con l'iter motivazionale del Tribunale, nella parte in cui ha affermato: «Pertanto, in primo luogo gli esiti della consulenza grafica, come visto, depongono nel senso della apocriefa della sottoscrizione disconosciuta, sicché, anche tenendo conto della non piena attendibilità di un'indagine eseguita con un campione comparativo così ridotto, nel dubbio, non potrebbe certo concludersi nel senso di affermare la genuinità della firma, quanto, piuttosto, nel rilevare l'assenza di prova, e, dunque, in base alla distribuzione dell'onere, dichiarare non provata l'istanza di verifica proposta dalla MPS».

Invero, l'appellante non si duole soltanto del fatto che il primo giudice si sia adeguato alle risultanze dell'ausiliare, ma lamenta che nel decidere si è basato esclusivamente sulle risultanze della c.t.u. grafologica, senza considerare il complessivo quadro probatorio e, segnatamente, le due missive sopra menzionate, e senza considerare il rifiuto di prestare il saggio grafico.

\*\*\*

Ciò detto, i due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

\*\*\*

In tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente



(giustificazione cui è tenuto con riguardo ad ogni genere di consulenza, le cui conclusioni condivida o disattenda), ma anche che egli valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame (Cass. n. 8881 del 28/04/2005; Cass. n. 2579 del 02/02/2009).

Occorre, dunque, valutare, non solo gli esiti della c.t.u., ma anche la documentazione versata in atti.

In particolare, con lettera del 10.6.2002 la Banca – nel sollecitare [REDACTED] a ridurre le esposizioni debitorie – chiedeva, tra le altre cose, il “Modello in originale relativo all'estensione del pegno a tutte le concessioni” (doc. 37 del Fallimento).

A tale missiva [REDACTED] replicava con fax del 28.6.2002 su carta intestata della società (doc. 3 della Banca), in cui si legge: “Quanto all'originale della lettera relativa all'estensione del pegno sugli “zero coupons” a Vs. favore, non siamo in grado di consegnarvela non avendola ancora ricevuta. Nel timore che tale originale sia andato smarrito, stiamo provvedendo a trasmettere al Dottor Riviere copia del testo della lettera già da lui firmata, con la preghiera di riscriverla in originale, firmarla e rispedircela”.

Da tale documento risulta con evidenza – e secondo la stessa ammissione della società – che [REDACTED] aveva firmato l'atto di estensione del pegno.

Tra l'altro, le contestazioni formulate dal Fallimento nella comparsa di costituzione in appello si rivelano (pagg. 15 e 16) nuove.

Infatti, all'udienza di prima comparizione del 4.7.2013, con riferimento al fax prodotto dalla Banca, si legge: “il Fallimento preso atto del deposito dell'originale si limita ad evidenziare la singolarità della vicenda in relazione alla quale si interroga sulle reali ragioni per le quali il [REDACTED] che in data 23.4.2002 si sarebbe fatto firmare la c.d. lettera modificativa dal [REDACTED], avrebbe lasciato nelle mani di quest'ultimo il documento di € 10.000.000,00. L'unica spiegazione è che allorquando il [REDACTED] sollecitava alla [REDACTED] l'invio dell'originale della lettera in argomento intendeva fare riferimento alla comunicazione ufficiale della [REDACTED] che quest'ultima avrebbe dovuto inviare dopo la delibera dal CdA”.

Pertanto, le specifiche e numerose contestazioni sull'attendibilità e provenienza del documento (e quindi sul fatto ivi rappresentato), che, “a firma di tale Dott. [REDACTED]”, sarebbe stato, in sostanza, “confezionato” a firma falsa di [REDACTED] e, proprio perché era falsa la firma, si era tentato di accreditarne la genuinità mediante “una sprovveduta comunicazione”, sono state mosse dal Fallimento solo in questo grado di giudizio.

In ogni caso, le contestazioni sono infondate: il Dott. [REDACTED] che aveva firmato il fax, era il presidente del Collegio sindacale [REDACTED] come emerge dai verbali assembleari e del Consiglio di amministrazione; inoltre, dal contenuto del fax non si evince affatto che l'originale



dell'atto integrativo del pegno era stato inviato dalla Banca a [REDACTED], in quanto, al contrario, era la Banca che richiedeva tale originale alla società, mentre [REDACTED] dichiarava di non poterlo consegnare, non avendolo ancora ricevuto (evidentemente) dal signor [REDACTED], al quale stavano trasmettendo la copia già firmata, con preghiera di riscriverla in originale, di firmarla e di rispedirla.

Ulteriori elementi confermano l'avvenuta estensione del pegno da parte di [REDACTED].

Nella lettera del 15.7.2004 (doc. 35 del Fallimento), la Banca evidenziava come nel bilancio al 31.12.2003 e nella relativa nota integrativa il pegno risultasse indicato solo per l'originaria oppignorazione, anziché per l'importo successivamente esteso sino alla concorrenza di € 10.024.569,65.

Tale documento è stato prodotto dallo stesso Fallimento al solo scopo di dimostrare che la Banca riconosceva che [REDACTED], quale Presidente del c.d.a., non era legittimato, a mente dell'art. 24 dello statuto, a concedere garanzie reali superiori (cfr. pag. 2 memoria istruttoria), e non certo per contestare che nessuna estensione del pegno era stata sottoscritta.

Inoltre, con lettera del 27.10.2004 (doc. 4 della Banca), [REDACTED] conferiva mandato alla Banca per l'accreditamento a Sviluppo Italia delle somme derivanti dalla liquidazione dei titoli COMIT di nominali € 4.803.049,16 e UNICREDITO di nominali € 4.803.049,16.

Questi sono i titoli oggetto dell'estensione.

In sede di appello, quanto a quest'ultima lettera, il Fallimento ha riconosciuto che tali titoli erano gravati anche dal pegno in favore della Banca a seguito dell'estensione avvenuta con l'atto del 23.4.2002 (pag. 17 comparsa di costituzione in appello: "Quanto poi al contenuto della lettera in data 27.10.2004, questo resta inconferente nella fattispecie: esso, infatti, riguarda l'autorizzazione data dalla [REDACTED] perché quest'ultima alla scadenza dei titoli del 17.12.2009 (dalla banca, invece, escussi prima) tenesse distinte le somme spettanti alla [REDACTED] e sottoposte a pegno in favore di [REDACTED], da quelle anteriormente costituite in pegno dalla stessa debitrice Sural spa in favore di Sviluppo Italia.").

Alla luce di quanto sopra, ritiene la Corte che già la documentazione acquisita agli atti offra molteplici indizi, gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare che la società aveva sottoscritto l'atto del 23.4.2002.

\*\*\*

A tanto si aggiunga che il C.T.U. formula la propria risposta al quesito esclusivamente in termini di probabilità (p. 32 dell'elaborato peritale: "sono giunta alla conclusione che probabilmente la firma V1, apposta sul documento Lettera Modificativa n 1 Deposito a garanzia n 9" 5434 del 23/04/2002, non è



stata apposta dallo stesso Alfredo Riviere ed è pertanto falsa”), stante l’inadeguatezza del materiale in comparazione e la difficoltà riscontrata nel relativo reperimento.

Sul punto, come correttamente affermato anche dal primo giudice, è pacifico che una volta avvenuto il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio e la conseguente instaurazione del giudizio di verifica, è onere di colui che propone l’istanza di verifica fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha operato il disconoscimento della propria sottoscrizione e non incombe, perciò, a quest’ultimo, quale “apparente” autore della sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità della firma. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia raggiunta la prova della provenienza del documento dalla parte che l’ha disconosciuto, il documento stesso non può essere utilizzato al fine della decisione (Cass. n. 20144 del 18/10/2005).

Tuttavia, l’onere di produzione delle scritture private di comparazione che incombe sul richiedente non è assoluto, ma subordinato alla circostanza che le predette scritture esistano e siano in suo possesso, con la conseguenza che, ove manchino, la comparazione può essere affidata a scritture provenienti da altre parti del processo, purché ne sia certa l’autenticità e la riferibilità al disconoscente (Cass. n. 31813 del 10/12/2024; Cass. n. 19279 del 12/9/2014).

L’idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione, cioè, richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., bensì quello positivo del riconoscimento, espresso o tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l’autenticità della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento si intende attribuire (Cass. n. 13078 del 23/6/2016). Con riferimento ai verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione prodotti dal Fallimento, in assenza di accordo delle parti, non può dirsi certa né l’autenticità né la riferibilità degli stessi al disconoscente. Invero, trattandosi di scritture le cui firme non sono state apposte dinanzi a un pubblico ufficiale, sarebbe stato necessario il riconoscimento delle stesse da parte di **[REDACTED]**, ai fini della riconducibilità allo stesso della firma ivi apposta.

Neppure è stato possibile acquisire scritture di comparazione c.d. costituende, stante la mancata comparizione del convenuto a rendere il saggio grafico.



Com'è noto, il giudice può ordinare alla parte che ha disconosciuto la scrittura di scrivere sotto dettatura con o senza la presenza del C.T.U., ancorché siano acquisite agli atti scritture di comparazione (Cass. n. 5237 del 15/03/2004).

Se la parte non compare o, comparando, rifiuta di scrivere, si verifica l'effetto previsto dall'art. 219, comma 2, c.p.c. e la scrittura può ritenersi riconosciuta. Tale effetto si produce, se la mancata comparizione è espressione della volontà della parte di sottrarsi alla redazione del documento comparativo, mentre non si produce, se è dovuta a impedimento che la giustifichi sul piano comportamentale.

Orbene, nella specie, il C.T.U. ha chiesto al giudice di essere autorizzato a far rilasciare ad **Alfonso Pizzuto** saggio grafico utile ai fini comparativi per l'espletamento dell'incarico e il giudice con ordinanza dell'8.6.2021 ha autorizzato.

Tuttavia, l'ausiliario ha ricevuto comunicazione da parte dell'avvocato **Stefano Pizzuto**, difensore di **Alfonso Pizzuto**, dell'impossibilità del rilascio del saggio grafico da parte del convenuto, in quanto residente in Venezuela.

Ritiene la Corte che la mera residenza all'estero, in difetto di altri elementi, non costituisca un giustificato motivo per sottrarsi, in assoluto, al saggio grafico, dovendo quindi ritenersi applicabile al caso di specie l'art. 219, comma 2, c.p.c. e per l'effetto ritenersi riconosciuta la scrittura.

\*\*\*

Per tutte le esposte ragioni, l'atto integrativo di pegno del 23.4.2002 è valido e opponibile al Fallimento.

\*\*\*

A questo punto, si rende necessario esaminare le domande ritenute assorbite dalla sentenza gravata e riproposte dall'appellato nel presente grado di giudizio.

\*\*\*

Il Fallimento, innanzitutto, eccepisce l'inefficacia e l'inopponibilità dell'atto di estensione del pegno, in quanto:

- **Alfonso Pizzuto** avrebbe sottoscritto l'atto in proprio, mancando in esso qualsiasi riferimento alla società **Gruppo Pizzuto**;
- detto documento non sarebbe integrativo, ma novativo del pegno del 20.10.1997, essendo mutato il limite della garanzia e i rapporti bancari garantiti rispetto a quello originario, sicché occorreva una nuova delibera del consiglio di amministrazione;



- in ogni caso, sussisterebbe la prova della "participatio fraudis" da parte della Banca, essendo alla stessa ben noti i limitati poteri di rappresentanza del presidente del consiglio di amministrazione, tanto è vero che la stessa Banca sollecitava la [REDACTED] per la ratifica da parte del consiglio di amministrazione.

Deduce, altresì, l'applicabilità degli artt. 53 e 54 della l. fall., qualificata la garanzia come "pegno regolare", e denuncia che l'escussione, da parte della Banca, dei titoli è stata operata in violazione della par condicio creditorum.

In subordine, ripropone domanda di condanna di [REDACTED] al risarcimento dei danni subiti dal Fallimento per effetto dell'atto del 23.4.2002, tanto a titolo di responsabilità ex artt. 2392, 2393, 2394 e 2394-bis c.c. e 146 l. fall., per avere sottoscritto l'atto in violazione dell'art. 24 dello statuto e, in ogni caso, per dolo o colpa grave.

\*\*\*

Nell'ordine, le eccezioni di inefficacia e inopponibilità devono essere disattese.

Quanto al primo profilo, come affermato dalla Corte di legittimità (Cass. n. 13978/2005; Cass. sez. un. n. 22234/2009), l'esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente. Nei contratti a forma libera, al fine di manifestare il potere rappresentativo non è necessario che il rappresentante usi formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l'attività negoziale e dalla struttura e dall'oggetto del negozio i terzi possano riconoscerne l'inerenza all'impresa sociale sì da poter presumere, secondo i criteri correnti nella vita degli affari, che l'attività è espletata nella qualità di rappresentante di altro soggetto (Cass. n. 23131 del 2010).

Come risulta dall'atto del 23.4.2002, nell'intestazione vi è l'indicazione della società [REDACTED], si fa riferimento alla precedente lettera del 20.1.1997 e si indicano espressamente le aperture di credito sui conti della società.

Pertanto, non può dirsi che il signor [REDACTED] abbia sottoscritto l'atto in proprio.

Quanto al secondo profilo, l'atto del 23.4.2002 deve essere qualificato come atto integrativo, e non novativo, del pegno originario, per una serie di ragioni.

Anzitutto, il documento reca la denominazione "Lettera modificativa n. 1 Deposito a garanzia n. 9454342", espressione che già di per sé richiama una mera modifica dell'assetto originario.



Inoltre, il suo contenuto testuale è chiaro e inequivoco, poiché vi si legge: "In riferimento all'atto di costituzione in pegno di cui alla lettera in data 20/01/1997, ferme restando le clausole e le condizioni contenute negli atti sovrarichiamati, dei quali la presente si intende parte integrante, prediamo atto che in dipendenza della sostituzione dei titoli costituiti in pegno, la garanzia pignoratizia si trasferisce sui titoli come da descrizione in calce. Con la presente costituiamo in calce in pegno a VS favore ed a garanzia delle obbligazioni facenti carico a noi medesimi in dipendenza delle aperture di credito sui c/c ... i seguenti titoli", con indicazione dei nuovi titoli immessi in pegno in sostituzione di quelli originari.

Il tenore letterale dell'atto dimostra dunque che esso si limita a integrare il precedente atto costitutivo del pegno, integrazione resasi necessaria a seguito della sostituzione dei titoli obbligazionari inizialmente costituiti in garanzia.

Ulteriori elementi emergono dal contenuto dell'atto costitutivo del pegno del 1997: l'art. 1 prevede che i titoli depositati, con il consenso dell'azienda di credito, in sostituzione di quelli originari restano soggetti all'originario vincolo del pegno; l'art. 2 stabilisce che, in caso di conversione dei titoli dati in pegno, la garanzia si trasferisce automaticamente sui nuovi titoli. Tale disciplina corrisponde esattamente alla situazione che ha reso necessario l'atto del 23.4.2002, ossia il trasferimento del vincolo pignoratizio sui titoli sostituiti.

Da ultimo, si osserva che non vi è alcuna prova della partecipazione della Banca a un accordo fraudolento, circostanza che esclude l'applicabilità alla vicenda dell'art. 2384 c.c.

Con recente pronuncia (Cass. n. 5647/2025), la Suprema Corte nel richiamare la giurisprudenza più risalente, resa a seguito della modifica dell'art. 2384 c.c., ha affermato che ai fini dell'opponibilità al terzo contraente delle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali, l'art. 2384, comma secondo, c.c., nel testo novellato dall'art. 5 del d.P.R. n. 1127 del 1969, richiede non già la mera conoscenza della esistenza di tali limitazioni da parte del terzo, ma altresì la sussistenza di un accordo fraudolento, o, quanto meno, la consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di danno per la società.

La prova di tale accordo non può essere tratta dalla lettera del 15.7.2004 sopra menzionata (doc. 35 del Fallimento), né dalla nota inviata da [REDACTED] il 10.3.2009 al Commissario giudiziale del concordato preventivo [REDACTED], ove si legge: "... sin dall'esame del Bilancio 2003 la [REDACTED] rilevò e fece presente alla [REDACTED], l'errata indicazione della garanzia pignoratizia riportata solo per €mgl. 2.582,30" (doc. 4 del Fallimento), poiché la mera consapevolezza della Banca della mancata indicazione in bilancio dell'estensione del pegno non costituisce, di per sé, prova della participatio fraudis, né tantomeno dimostra un concorso doloso dell'istituto di credito nella produzione di un danno alla società.



Le comunicazioni prodotte attestano soltanto la segnalazione, da parte della Banca, dell'errata indicazione contabile della garanzia nei bilanci della società, condotta che risulta semmai coerente con un agire trasparente e non certo con la partecipazione a un disegno fraudolento.

Nel caso di specie nessuno degli elementi richiamati dal Fallimento integra – neppure sul piano indiziario – gli estremi di un'intesa fraudolenta tra **Alfa Romeo** e la Banca, né consente di ritenere che l'istituto di credito fosse consapevole di un comportamento contrario all'interesse sociale.

\*\*\*

Con riguardo all'applicabilità degli artt. 53 e 54 l. fall., si osserva quanto segue.

Ciò che distingue il pegno irregolare di cose fungibili da quello regolare è la circostanza che nel primo, a differenza che nel secondo, il debitore concede al creditore pignoratizio la facoltà di disporre del bene oggetto della garanzia (Cass. n. 22096/2020).

Allorché il contratto di costituzione di pegno riconosca alla banca garantita il potere di disporre dei titoli per soddisfarsi dei propri crediti, si esula dall'ipotesi di pegno regolare, e si rientra, viceversa, nella disciplina, prevista dall'art. 1851 c.c., del pegno irregolare, in base alla quale il creditore garantito acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell'adempimento o, in caso di inadempimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l'ammontare del credito garantito, determinata in relazione al valore delle cose al tempo della relativa scadenza. Sicché il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non può (per carenza di interesse) e non è tenuto ad insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 legge fall., per il soddisfacimento del proprio credito (Cass. n. 26154/2006; cfr. anche Cass. Sez. Un. n. 202/2001, Cass. n. 10000/2004, Cass. n. 12964/2005).

Con riferimento al caso di specie, rileva questa Corte che l'atto di costituzione di pegno del 20.10.1997 riconosceva alla Banca la facoltà di disporre del bene oggetto della garanzia, prevedendo, all'art. 11, che in caso di inosservanza da parte del cliente di uno qualsiasi degli impegni assunti l'azienda di credito poteva vendere i titoli costituiti in pegno e soddisfarsi sul ricavato.

Come sopra si è detto, l'atto del 23.4.2002 non va qualificato come atto costitutivo di nuovo pegno, ma come atto integrativo del pegno originario, al quale devono ritenersi applicabili le clausole e le condizioni contenute in quest'ultimo.



Pertanto, non trova applicazione al pegno sui titoli COMIT e UNICREDITO la disciplina prevista dagli artt. 53 e 54 l. fall., trattandosi anch'esso di pegno irregolare, in forza del richiamo alle clausole dell'atto originario.

\*\*\*

In conclusione, disattese le eccezioni riproposte dall'appellato, l'appello va accolto e la domanda proposta dal Fallimento deve essere rigettata.

\*\*\*

Quanto alla domanda subordinata di risarcimento del danno nei confronti di ~~Alfredo Fattore~~, si osserva quanto segue.

L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l. fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale; queste azioni non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione (Cass. n. 24715/2015; nello stesso senso Cass. n. 23452/2019, Cass. n. 19340/2016).

La responsabilità degli amministratori nei confronti della società ha natura contrattuale; ciò non toglie però che la condanna al risarcimento dei danni implica pur sempre la prova del nesso di consequenzialità tra una condotta di mala gestio, addebitata agli amministratori, e il danno occorso alla società (cfr. Cass. n. 15245/2022, in motivazione).

L'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. presuppone che il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente al soddisfacimento dei crediti e richiede un danno, causalmente collegato all'inosservanza da parte degli amministratori dei doveri statuti e legali e degli obblighi su di essi ricadenti in relazione alla conservazione del predetto patrimonio, che si commisura alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori; l'azione, dunque, non può essere esperita, pur in presenza di violazioni da parte degli amministratori di norme poste a presidio dell'integrità del patrimonio sociale, finché non si arrivi all'alterazione dell'equilibrio fra attivo e passivo (Cass. n. 22002/2025).



Inoltre, la natura extracontrattuale dell'azione implica che l'inadempimento degli amministratori ai doveri inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio rilevi solo se commesso con dolo o colpa.

Ciò posto, il Fallimento si è limitato ad allegare un inadempimento del convenuto **[REDACTED]**, individuato nella violazione dell'art. 24 dello statuto – che attribuiva al consiglio di amministrazione, in via esclusiva e non delegabile, la prestazione di garanzie reali superiori a cinquanta milioni di lire – senza tuttavia indicare in che modo tale addebito si correli causalmente a un danno derivante dalla gestione e senza fornire la prova dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa di **[REDACTED]**.

In assenza di tali elementi, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.

\*\*\*

Le istanze istruttorie riproposte dal Fallimento sono assorbite in quanto sin qui argomentato.

\*\*\*

La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.

Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.

In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).

Il Fallimento appellato deve, dunque, essere condannato secondo il principio della soccombenza a rifondere alla Banca appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, secondo i valori medi dello scaglione da € 2.000.001,00 a € 4.000.000,00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione di primo grado e decisionale, e nei valori minimi per la sola fase istruttoria/trattazione in appello, stante la ridotta attività processuale svolta.

Anche le spese di c.t.u., in base al principio della soccombenza, per quanto detto, vanno poste a carico del Fallimento.

Nulla va disposto per le spese nei confronti di **[REDACTED]** per il primo grado, poiché non vi è posizione di contrasto tra questi e il Fallimento, come risulta inequivocamente dalla lettura



della comparsa di costituzione e risposta e delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c., con le quali il convenuto non ha svolto alcuna attività difensiva con riguardo alla domanda subordinata di responsabilità proposta nei suoi confronti dall'attore, del quale, anzi, sposa le difese nei confronti della Banca senza nulla argomentare nel resto.

Quanto al secondo grado, nulla va disposto per le spese, essendo l'appellato rimasto contumace.

**P.Q.M.**

la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9008/2023, R.G. 26581/2012, pubblicata in data 6.6.2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dal Fallimento [REDACTED] in liquidazione nei confronti di [REDACTED] [REDACTED], nonché la domanda di risarcimento del danno proposta in via subordinata dal Fallimento [REDACTED] in liquidazione nei confronti di [REDACTED];
- 2) condanna il Fallimento [REDACTED] in liquidazione al pagamento, in favore di [REDACTED], delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 49.336,00 per compensi, per il giudizio di primo grado, e in € 2.556,00 per esborsi ed € 37.742,00 per compensi, per il giudizio di appello, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- 3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del Fallimento della Sural S.p.A. in liquidazione;
- 4) nulla per spese nei confronti di [REDACTED] per il doppio grado di giudizio.

Roma, 5.2.2026

**Il Consigliere est.**

**Giovanna Schipani**

**Il Presidente**

**Michele Cataldi**

